

Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'istituto della rateizzazione di tutti i crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e/o ingiunzioni emessi dal Concessionario oppure dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 2 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. Il debitore presenta istanza di rateizzazione al Servizio che ha emesso l'atto di accertamento o al Concessionario con riferimento agli atti dallo stesso emessi
 - inviando una pec/mail agli indirizzi riportati sull'atto per il quale si chiede il rateizzo;
 - inviando una raccomandata A/R alla sede di chi ha emesso l'atto;
 - agli sportelli dell'ufficio che ha emesso l'atto.
2. Nell'istanza va resa dichiarazione semplice di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza dover allegare documenti o atti a comprova di tale situazione.

Articolo 3 – Numero di rate concedibili

1. Il numero massimo di rate concedibili, per i debiti riferiti alla medesima entrata e al medesimo stato della riscossione, non ancora rateizzati alla data della istanza di rateizzo, è fissato in 84 con un importo minimo di 50 euro a rata.

Articolo 4 – Effetti della presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda di rateizzazione, se accolta, determina i seguenti effetti
 - a) Il concessionario non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti); le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
 - b) le azioni esecutive in corso proseguono;

- c) Le azioni esecutive possono essere revocate a condizione che venga presentata polizza fidejussoria a garanzia dell'importo pignorato con scadenza maggiorata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata;
- d) le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
- e) tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all'asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

Articolo 5 - Le rate

1. Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere inferiore a 50 euro, sono composte da:
 - quota residua del debito (imposta o altro, sanzione, interessi);
 - interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell'istanza;
 - aggio di riscossione, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative;
 - interessi legali di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano;
 - diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
 - spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch'esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

Articolo 6 – Effetti dopo il pagamento delle rate

1. Dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento del debito rateizzato il Concessionario sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l'automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di rateizzazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene cancellato in seguito al pagamento dell'intero importo del debito in rateizzazione legato al fermo. La sospensione e la cancellazione vengono trasmesse telematicamente al Pubblico registro automobilistico (PRA) senza necessità di intervento da parte del contribuente;
2. Il pagamento della prima rata e delle successive non determina alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o sugli

interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi. Con riguardo alle citate procedure il Concessionario, anche dopo il pagamento della prima rata, può avviare nuove azioni revocatorie oppure, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

3. Il debitore, a seguito del pagamento di una o più rate, può chiedere, con spese a proprio carico la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza.

Articolo 7 - Decadenza

1. In caso di mancato pagamento di tre rate(scadute e non pagate), anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
2. Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e, nel caso in cui si sia beneficiato delle riduzioni sanzionatorie, le stesse decadono assieme al rateizzo, e le azioni di recupero possono essere immediatamente riprese.
3. Il debito residuo può essere ulteriormente dilazionato solo a seguito di nuova richiesta del debitore e previa presentazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia del debito.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla data di scadenza del piano di rateizzo si applicano i commi precedenti.

Articolo 8 – Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, e comunque entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, nel caso siano in corso piani di rateizzazione già accordati, i debitori possono, per il debito residuo, fare domanda al fine di ottenere un nuovo piano di rateizzo secondo i principi di detto Regolamento. In tal caso potranno essere cumulati i debiti residui riferiti alla medesima entrata, alla medesima tipologia di atto e al medesimo stato della riscossione.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento in tema di rateizzo dei crediti certi liquidi ed esigibili prevalgono su ogni altra diversa disposizione regolamentare già emanata.